

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "ZERO99"

Ente del Terzo Settore per la promozione culturale

Redatto ai sensi del D.Lgs 03 luglio 2017 n.117

Articolo 1- La denominazione dell'Associazione costituita con atto in data 04 marzo 2025 come libera associazione culturale è "ZERO99 E.T.S.", Associazione di promozione culturale, con sede in Crispiano (Ta) alla Via degli Aranci n.84. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 – Detta associazione è apolitica, aconfessionale e non ha alcuna finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di promozione culturale nelle seguenti attività di interesse generale:

- 
- 
- 
- 
- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - e. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - f. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - g. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - h. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - i. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
 - l. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale;

Nel perseguire tali finalità l'Associazione intende svolgere in via prevalente o principale le seguenti attività:

- Promuovere iniziative didattiche, in favore di bimbi, adolescenti e adulti, nonché gestire scuole di diverso ordine e grado;
- Gestione di impianti sportivi polivalenti, l'acquisizione, gestione, locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle specialità sportive, nonché l'organizzazione, la promozione e la partecipazione a gare, campionati ed in generale all'attività sportiva, attività ricreativa in genere;
- Promuovere manifestazioni culturali, di tutela ambientale, musicali e sportive in genere;
- Operare nel campo dell'assistenza anche in convenzione con Enti pubblici e privati e promuovere iniziative solidaristiche;
- Promuovere il trasporto di persone e cose a servizio degli associati e dei loro familiari in ambito comunale, regionale, nazionale ed extra nazionale;
- Gestione e creazione di siti web e produzione di marchi grafici;
- Organizzare concerti e spettacoli vari ed effettuare la prevendita di biglietti per spettacoli;
- Promuovere la cultura dell'arte: tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale, nonché delle tradizioni e dei prodotti tipici locali, anche mediante attività di ricerca e promozione culturale, comunicazione e sviluppo del turismo sociale e/o di interesse locale con il coinvolgimento di persone appartenenti alle categorie sociali più svantaggiate, favorendo l'accesso delle categorie deboli portatori di handicap fisici o psichici ai siti culturali, grazie all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- favorire la socializzazione dei ragazzi sia mediante l'organizzazione di momenti ricreativi interni quali feste, gite, soggiorni, ecc. sia mediante l'inserimento in gruppi culturali della città;
- Organizzare e gestire campi scuola-vacanze, centri estivi, centri di aggregazione giovanile, centri per il benessere della famiglia;
- Sperimentare terapie vocazionali (Arte terapia, Danza terapia, Sport terapia, Musico terapia, Teatro, Logoterapia, Psicomotricità, Attività Educative Socializzanti, Ippoterapia);
- Organizzare, promuovere e collaborare in attività educative, culturali, ricreative, sportive, artistiche, dedicate all'infanzia in orari pre e post scuola;
- Organizzare e gestire viaggi e soggiorni turistici e non, di attività di ricezione, accompagnamento turistico ecc., di iniziative sportive dilettantistiche di vario genere, di iniziative per il benessere, di iniziative per il tempo libero, di soggiorno presso case-vacanza come metodo formativo alla scoperta dei valori da vivere con gli altri e per gli altri (vacanza studio, campi scuola ecc.);

- Gestire, anche a seguito di convenzioni con Enti pubblici e privati, immobili e strutture per il conseguimento di finalità di utilità sociale, quali ad esempio musei, centri didattici, fattorie didattiche, boschi didattici, centri informativi, sportivi e simili;
- Promuovere attività di segretariato sociale, attività di mediazione familiare, gestione di centri casa-famiglia;
- Promuovere e gestire progettazione ed attuazione di percorsi formativi, nell'ambito della formazione superiore, della formazione continua, dell'area dello svantaggio e dell'obbligo formativo, finanziati dal fondo sociale europeo, da fondi comunitari, nazionali e regionali ecc.;
- potrà svolgere anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali, elencate all'art. 5 del decreto 117/2017, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni, nonché per l'esenzione del bollo ai sensi dell'art. 82 co. 5 D. Lgs. n.117/2017.



L'Associazione potrà svolgere anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali, elencate all'art. 5 del decreto 117/2017, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni, nonché per l'esenzione del bollo ai sensi dell'art. 82 co. 5 D. Lgs. n.117/2017.



L'Associazione potrà altresì esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento secondo i criteri e nei limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art.6 del D.Lgs n.117/2017 e ss. mm. e ii.: in tal caso dovrà osservare le norme amministrative e fiscali vigenti.



Articolo 3 -- Al fine di conseguire maggiore efficacia nel perseguimento dei propri fini istituzionali, nei modi e nei limiti stabiliti dal Codice l'Associazione può affiliarsi ad uno o più Enti che hanno scopi simili e medesimi principi e finalità, dei quali si impegna ad osservarne lo statuto, i regolamenti e le disposizioni.

Articolo 4 – L'Associazione non ha scopo di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, o avanzi di gestione, nonché fondi, risorse comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili e/o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5 – L'Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lgs n.117/2017 e da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni. In tema di volontariato e lavoro retribuito si fa rinvia alla specifica regolazione stabilita dai successivi articoli del presente statuto

SOCI

Articolo 6 – L'associazione è costituita da un numero illimitato di soci.

Possono far parte di essa coloro che in possesso dei requisiti di onorabilità morale e civile, ne condividono gli orientamenti generali e si impegnano a partecipare alla vita della stessa. La domanda di ammissione all'Associazione dovrà essere fatta per iscritto al Consiglio Direttivo. A quest'ultimo è data la facoltà di ammettere immediatamente il richiedente, qualora sia persona conosciuta, oppure di subordinare la predetta ammissione ad una fase di verifica in ordine alle qualità morali dello stesso.

La domanda di ammissione dei soci minorenni deve essere controfirmata dai genitori o dal tutore.

Qualora venga rilevata la sussistenza delle fattispecie di cui alla lettera b) del successivo art.8 di questo Statuto, con deliberazione motivata il Consiglio Direttivo può disporre il rigetto della domanda di ammissione, da notificare a mezzo raccomandata a.r. all'interessato, il quale entro il termine perentorio di 60 gg dall'avvenuta comunicazione può inoltrare ricorso all'Assemblea dei soci.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed Enti del Terzo Settore senza scopo di lucro, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini istituzionali di promozione culturale e sociale, e che si impegnano a:

- a. condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti interni

I soci provvedono al mantenimento dell'associazione con la quota sociale annuale, anche in maniera rateizzata, oltre che con eventuali elargizioni annue stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, di usufruire degli impianti e di godere di tutte le agevolazioni che l'Associazione può offrire, alle condizioni che verranno stabilite in un successivo regolamento dal Consiglio

Direttivo. I soci inoltre hanno il diritto di partecipare e di votare nell'assemblea se in regola con le quote sociali. Nei casi di scioglimento, per qualsiasi causa dell'associazione con finalità analoga o per fine di pubblica utilità, i soci con atto deliberativo stabiliscono la devoluzione del patrimonio, salvo che sia diversamente previsto dalla legge.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Articolo 8-- La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, lo status di socio una volta acquisito ha carattere permanente e la qualifica di socio si perde nei seguenti casi:

- a) Per dimissioni volontarie;
- b) Per esclusione che ha luogo:
 - Qualora il socio non partecipi all'attività dell'Associazione per almeno un anno;
 - Qualora il socio non corrisponda puntualmente le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - Qualora siano ravvisabili casi di ordine morale o di incompatibilità con gli scopi generali dell'Associazione.

L'esclusione del socio viene in tutti i casi deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci che abbiamo receduto, o siano stati esclusi, o comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Ogni socio, nel rispetto del principio di democrazia interna, se maggiorenne, ha diritto di voto per l'approvazione dello statuto e delle relative modifiche, nonché per la nomina e la regolamentazione degli organi direttivi dell'associazione. Ogni socio, iscritto da almeno tre mesi, è titolare di voto per l'elezione dell'organo amministrativo, atteso che l'assemblea dei soci è organo sovrano dell'associazione. Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato da uno dei genitori o dal tutore.

Articolo 9 – Ogni socio dovrà versare al momento dell'ammissione la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo, che avrà scadenza annuale.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10 – Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dalle quote associative;
- b) Da eventuali versamenti volontari di soci o terzi;
- c) Dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali;
- d) Da eventuali contributi pubblici.

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili, che a qualsiasi titolo dovessero essere acquisiti dall'Associazione.

Articolo 11 – L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno ed è obbligo del Consiglio Direttivo predisporre annualmente il rendiconto economico e finanziario relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

ORGANI SOCIALI

Articolo 12- Gli organi sociali sono:

- 
- L'Assemblea dei soci;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente.
 - L'Organo di Controllo
- 

L'ASSEMBLEA

Articolo 13 – Alle assemblee dell'Associazione hanno il diritto di partecipare tutti i soci.

Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi che siano in regola con le quote sociali.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, qualora se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo viene effettuata mediante affissione, contenente l'ordine del giorno, e l'ora della riunione, in prima e in seconda convocazione, da pubblicarsi presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la sua convocazione.



Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Ogni socio dovrà intervenire personalmente, non essendo ammesse deleghe.

Le delibere assembleari, il bilancio ed il rendiconto sono affissi nella sede sociale, in modo da permetterne ad ogni socio la visione.

Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all'art.2532, 2° comma, del Codice civile. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

La quota sociale non è trasmissibile salvo nel caso di decesso del socio, ed inoltre non è rivalutabile.

Articolo 14 – L'Assemblea nomina tra i soci:

- Un Presidente, per presiedere ai lavori dell'adunanza;
- Un Segretario, per redigere il verbale dall'adunanza.

In ogni Assemblea si dovrà redigere un verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea stessa e dal Segretario, da allegarsi al Registro delle sedute.

Articolo 15 – I compiti dall'Assemblea sono:

- Approvare il rendiconto economico e finanziario sull'attività dell'anno sociale;
- Eleggere alle scadenze previste, il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo; la nomina dei membri del Consiglio Direttivo avverrà a scrutinio segreto.
- Decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre e su quelle proposte dagli associati;
- Deliberare le modifiche statuarie;

- Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- Deliberare sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16 – L'Associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo formato da tre membri, soci maggiorenni, eletti dall'Assemblea dei soci.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Esso resta in carica tre anni, e i membri uscenti possono essere rieletti. Esso elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, e il Segretario nella prima riunione del Consiglio Direttivo dopo la sua elezione.

Tutti gli incarichi sono onorari e non danno diritto ad alcun compenso.

Le dimissioni di due componenti il Consiglio fanno ritenere dimissionario l'intero collegio. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, affisso presso la sede sociale e spedito a mezzo di strumento di comunicazione (telefonico, email, ecc...).

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo se costituito.

Nelle delibere, in caso di parità, decide il voto il Presidente.

Articolo 17 – Il Consiglio Direttivo:

- Predisporre il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'Assemblea, la relazione annuale e tecnica della attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- Esegue le delibere dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Predisporre i regolamenti interni per l'ordinamento dell'attività sociale da sottoporre all'Assemblea;

- Determina annualmente le quote associative; la quota di associazione dà diritto a partecipare ad ogni attività associativa; ai fini dell'utilizzazione dei beni sociali, i soci saranno forniti di relativa tessera;
- Approva i programmi tecnici e organizzativi dell'Associazione;
- Decide nei casi di esclusione dell'associato;
- Amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide su questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea.

Articolo 18 – Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui spetta in via esclusiva la firma sociale come indicato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

Per le obbligazioni sociali rispondono, anche in deroga all'art. 38 c.c., tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 19 – Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero se ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approvano i bilanci.

Articolo 20 — Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone associate e non, di cui almeno una deve essere iscritta nel Registro dei Revisori Legali.

I componenti dell'Organo di controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

In ogni caso la scadenza dell'Organo di controllo NON può coincidere con quella del Consiglio Direttivo, a tal fine è ammissibile una tantum che la nomina possa avere durata ultra o infra triennale.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 C.C.

L'Organo di Controllo attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

Articolo 21 – Revisione Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro.

La Revisione Legale dei Conti può essere affidata all'Organo di Controllo, in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

LAVORO E VOLONTARI

Articolo 22 -- i Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera dei volontari, cioè di coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari sono iscritti in apposito Registro dei Volontari dell'Associazione.

L'Associazione quando si avvale dell'opera dei volontari, provvede all'attivazione di specifiche polizze assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dall'Associazione; tuttavia, al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Articolo 23- Lavoro Retribuito

L'Associazione si avvale del lavoro retribuito da parte di soci e terzi, nei limiti e nelle forme previste dal D.lgs n.117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla Legge in tema di Associazioni.

I lavoratori impiegati dall'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dello stesso profilo professionale non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione illustrativa del bilancio.

Articolo 24 -- Direzione Esecutiva

La Direzione esecutiva assume la responsabilità della gestione tecnica, organizzativa ed amministrativa di tutte le strutture scolastiche, educative o di altra natura di titolarità dell'Associazione, in particolare:

- 
- Promuove l'impegno educativo di tutte le componenti della comunità scolastica;
 - Concede ai lavoratori dipendenti aspettative e congedi, nel rispetto del contratto nazionale di lavoro adottato dall'Associazione;
 - Coordina, dirige e valorizza, con autonomi poteri, le risorse umane operanti all'interno delle strutture operative dell'Associazione;
 - Promuove gli interventi opportuni, che assicurino la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio per l'espletamento delle finalità istituzionali;
 - Adotta o propone i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico o ausiliario;
 - Cura l'esecuzione della gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dal Presidente del CD e lo supporta nella cura delle relazioni sociali e sindacali;
 - Collabora nella definizione ed esecuzione dell'identità culturale e dei progetti educativi, sociali e promozionali approvati dagli organi dell'associazione io della scuola, ed è responsabile della conduzione delle strutture e dei processi operativi nei confronti degli alunni, studenti, delle famiglie, della società e dell'Amministrazione;

Articolo 25- Inquadramento e nomina del titolare della funzione di direzione

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina del/la Direttore/trice , che può essere effettuata tra i soci o terzi in possesso dei requisiti di seguito descritti .

In considerazione delle funzioni ad alto contenuto professionale e della titolarità in via continuativa della responsabilità di unità locali di media/elevata complessità, alla posizione è richiesto il possesso di almeno il diploma della scuola media superiore.

Alla posizione di direttore/trice è attribuito l'inquadramento di impiegato apicale con relativo trattamento economico, come previsto dal CCNL applicato dall'Associazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 – Scritture contabili e Bilancio

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro dei Soci dell'Associazione.

I libri sono consultabili al socio che ne faccia motivata richiesta.

Il bilancio consuntivo dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, evidenziando quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse.

Articolo 27 – Fermo restando il principio della responsabilità personale derivante al singolo socio per eventuali danni arrecati a terzi per fatti ad esso imputabili in occasione dell'attività che forma oggetto dell'Associazione è fatto obbligo al socio di tenere in ogni caso indenne l'Associazione da ogni domanda degli stessi terzi.

Articolo 28 – Il presente Statuto, deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione e si intende ad ogni effetto integrato dal regolamento sociale.

Articolo 29 – L'Associazione ha durata illimitata, tuttavia potrà essere sciolta in qualsiasi momento per deliberazione dell'Assemblea dei soci, con la maggioranza

di almeno due terzi dei soci, sempre che siano state estinte tutte le obbligazioni contratte per il raggiungimento degli scopi associativi.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 30 – Per tutto quanto non espressamente previsto, troveranno applicazione le vigenti disposizioni in materia di associazione.

